



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA**

SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro Martinelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **128/2024** del R.A.C.C. in data 19/01/2024, introdotta

d a

- **Parte_1** (C.F. **C.F._1**) con il patrocinio degli avv. DI CHIARA SERGIO e BOLOGNESI GUELFY LUCA (**C.F._2**), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito a Ferrara in VIA Filippo de Pisis 26 44121

RICORRENTE

contro

- **CP_1** (C.F. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. BOTTER MASSIMO, elettivamente domiciliata a Verona in VICOLO SAN DOMENICO 16 presso lo studio del difensore

RESISTENTE

avente per oggetto: **Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) immobiliare,**

viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 30/05/2024

CONCLUSIONI

- **per** **Parte_1** *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO: ACCERTARE E*

DICHIARARE, per i motivi di cui sopra, la carenza di legittimazione attiva della *Controparte_2* in persona del Legale Rappresentante pro tempore per i motivi esposti in premessa; b) IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi esposti l'intervenuta prescrizione delle somme di cui all'azione giudiziaria; c) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi esposti la manifesta infondatezza in fatto e diritto della *CP_2* [...] in persona del Legale Rappresentante; d) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze, CPA ed IVA, in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

- per *CP_1* "Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,

In via principale

- Rigettare l'opposizione all'esecuzione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto dedotto in atti.

In ogni caso

- Con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna del sig. [...] *Pt_1* ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta di un importo equitativamente quantificato dall'Ill.mo Giudice. Alla luce del moltiplicarsi delle azioni infondate e della distrazione delle spese ex adverso richiesta, si chiede che l'Ill.mo Giudice valuti la condanna anche dei legali del sig. *Parte_1* in solido ex art. 96 c.p.c.".

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con ricorso in opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II comma c.p.c., *Parte_1* ha convenuto in giudizio la "*Controparte_3*", quale mandataria della "*Controparte_4*", chiedendo nella fase cautelare la sospensione della esecuzione, sulla scorta di tre eccezioni:

- a) il difetto di legittimazione attiva;

- b) l'assenza della prova del credito;
- c) la prescrizione del capitale e degli interessi.

Si è tempestivamente costituita la convenuta contestando puntualmente le eccezioni avversarie.

Il Giudice con ordinanza del 19 dicembre 2023 ha rigettato l'istanza di sospensione, con condanna al pagamento delle spese di lite e fissazione del termine per la introduzione del giudizio di merito; nelle more anche il proposto reclamo è stato rigettato.

Il Giudizio di merito è stato introdotto da *Parte_1* senza alcuna nuova allegazione o prova (ad eccezione della carenza di legittimazione di "*Controparte_3* per mancata iscrizione *ex art. 106 TUB*), riproponendo sinteticamente le argomentazioni già puntualmente valutate dai giudici della fase cautelare; depositate le memorie la causa è stata rinviata all'udienza del 18 dicembre 2024 – con trattazione scritta – per la precisazione delle conclusioni e il Giudice, nel frattempo sostituito per ragioni di servizio, si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni.

1. IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Si rileva, in primo luogo, come parte opponente non abbia contestato l'esistenza dell'operazione di cessione dei crediti "in blocco", della quale è stata data notizia con pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale; l'eccezione, a ben vedere, inerisce, invece, la riconducibilità del credito azionato in sede esecutiva tra quelli individuabili "in blocco" oggetto di cessione (in ogni caso vi è prova documentale della intervenuta cessione attraverso la produzione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successiva annotazione nella visura CCIAA di "*Controparte_4* ; doc. 8 sub. 2).

Pag. 3

E', dunque, necessario al fine di verificare la sussistenza o meno della legittimazione attiva in capo al cessionario accertare se il credito in contestazione sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. 22 giugno 2023, n. 17944: *"In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente"*).

Il credito azionato in sede esecutiva - originato dal contratto di mutuo fondiario stipulato da *Parte_1* con la *[...]*
Controparte_5 il 2 dicembre 2004 a rogito del Notaio *Persona_1* di San Pietro in Casale (BO), n. 20.035 rep., n. 7659 racc., per l'importo di Euro 45.000,00 oltre ad interessi contrattuali, munito di formula esecutiva in data 28/12/2004 - rientra nell'ambito dei crediti ceduti in blocco posto che è riconducibile ai "finanziamenti sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020" (Cass., 20 luglio 2023, n. 21821: *"in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in*

conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione").

Per altro è possibile verificare anche concretamente l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione attraverso la consultazione del sito internet <https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/>: il n. ID 002101191 indica proprio il credito in questione (cfr. anche il doc. 9, sub. 6 che è un estratto del contratto di cessione con allegati che riporta il medesimo numero).

Parte ricorrente non ha giustificato sotto quale profilo e per quale ragione il credito verso *Parte_1* non rientrerebbe nei requisiti di blocco, posto che esso deriva da un contratto di mutuo, stipulato il 2 dicembre 2004, ossia nell'arco di tempo considerato dalla cessione (dopo il gennaio 1964 e prima del gennaio 2020).

La creditrice ha anche prodotto un estratto del contratto di cessione con allegata una tabella dei crediti ceduti che alla prima riga di pag. 39 riporta i medesimi numeri identificativi: il documento non è stato contestato da parte reclamante, che neppure ha posto in discussione riferibilità di tali numeri, identificativo e NDG, al credito in questione.

Sebbene vi sia la prova diretta del fatto costitutivo, si ribadisce come la cessionaria sia in possesso del titolo esecutivo e dei documenti relativi alla posizione creditoria, elementi probatori valorizzabili al fine di provare l'intervenuta cessione (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200; in senso conforme Corte d' Appello di Milano, 24 gennaio 2024 n. 220; Corte d'Appello di Perugia 30 maggio 2024, n. 386).

E' tardiva, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di "*Controparte_3* per mancata iscrizione ex art. 106 TUB perché

introdotta per la prima volta con il ricorso che ha originato il giudizio di merito (cfr. Cass., 20 gennaio 2011, n. 1328: *“Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio”*).

Per altro l’eccezione – già esaminata e rigettata dal Giudice della esecuzione nella seconda opposizione alla esecuzione presentata alla quale non è seguita la introduzione di un altro giudizio a cognizione piena - è altresì infondata nel merito come affermato dalla Suprema Corte (Cass., 18 marzo 2024, n. 7243: *“Il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”*).

2. IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI CARENZA DI PROVA DEL CREDITO

Dal contratto di mutuo e dai relativi allegati (tra i quali vi è il piano di ammortamento, la comunicazione di risoluzione di tutti i rapporti, l’estratto conto della posizione al 30 giugno 2020, la lettera di sollecito

del giorno 11 febbraio 2019 inviata dalla cedente; doc. 8 sub. 5, 6, 7 e 8 del fascicolo di parte convenuta) prodotti è possibile ricavare la prova dell'esistenza del credito.

Per altro, a fronte del contratto e del piano di ammortamento, alcuna contestazione specifica è stata mossa dalla parte debitrice sugli importi richiesti.

3. IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

In relazione a tale ultima eccezione si richiama il costante orientamento della Suprema Corte secondo la quale *“nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”* (Cass., 10 febbraio 2023, n. 4232).

Orbene, posto che l'ultima rata del mutuo aveva scadenza il 2 dicembre 2014, appare di tutta evidenza come l'eccezione formulata non sia fondata.

4. LE SPESE DEL GIUDIZIO

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento.

Pur essendo evidentemente infondata l'opposizione proposta, non vi rinvergono profili di mala fede o colpa grave che giustifichino l'applicazione dell'art. 96, III comma c.p.c.

P. Q. M.

Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. **128/2024 R.G.**:

- 1) **RIGETTA** l'opposizione alla esecuzione proposta da *Parte_1*
 - 2) **CONDANNA** *Parte_1* a rifondere alla "*Controparte_3*", quale mandataria della "*Controparte_4*", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex DM 37/2018*, C.N.P.A. ed I.V.A.;
 - 3) **RIGETTA** nel resto.
- Ferrara, il 2 gennaio 2025

Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli